

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 15/05/2006 n. 2711  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

L'art. 21, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. stabilisce che ♦♦♦La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore". Qualora la norma citata venga violata, oltretutto con una motivazione generica e fittizia, fondata su possibili future incompatibilità dei dirigenti in servizio, sono invocati invano i principi di terzietà degli organi giudicanti nelle procedure concorsuali. Va tenuto conto, al riguardo, del fatto che il contemperamento tra le opposte esigenze di terzietà complessiva dell'organo giudicante e di presenza dell'amministrazione non è necessariamente il medesimo nelle procedure di concorso per posti d'impiego e in quelle di gara per la scelta di un contraente. Occorre tenere conto, inoltre, del fatto che la legge disciplina distintamente la posizione del presidente da quella degli altri componenti della commissione giudicatrice e che le incompatibilità stabilite per questi ultimi non sono necessariamente riferibili al presidente che, appunto, deve essere un dirigente dell'amministrazione appaltante (fattispecie nella quale era stato nominato presidente della gara un funzionario della regione - il segretario generale della giunta regionale - anziché un dirigente dell'amministrazione appaltante).